

Pubblicato il 12/08/2019

N. 05683/2019REG.PROV.COLL.

N. 01544/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2019, proposto da Alessandro Colletta, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268 A;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00033/2019, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale del 31.10.2018, relativo all' elezione del Consiglio Provinciale di Bergamo, contenente la proclamazione dei candidati eletti alla carica di consigliere provinciale, nella parte

relativa all'elezione di Stefano Savoldelli a membro del consiglio provinciale, nonché del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale relativo all' elezione del Presidente della Provincia di Bergamo del 31.10.2018 contenente la proclamazione alla carica di Presidente della Provincia del sig. Gianfranco Gafforelli.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Stefano Savoldelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Boifava su delega di Luca Raffaello Perfetti, Alessio Petretti e Francesca Fegatelli su delega di Angelo Capelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La controversia concerne la consultazione elettorale per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Bergamo, indetta con decreto n. 212 del 20 settembre 2018.

Nel tempo intercorrente fra la data ultima di presentazione delle liste e l'apertura delle operazioni di verifica, i candidati della lista denominata “Civici Popolari Indipendenti”, fra cui l'odierno appellante, venivano a conoscenza del fatto che la lista “Lista Civica Per Gafforelli Presidente”, era composta da 8 nominativi (numero minimo richiesto dalla normativa ai fini della relativa ammissibilità), di cui soli 3 candidati di sesso femminile e nr. 5 candidati di sesso maschile, in ritenuta violazione delle norme di legge adottate a tutela delle rappresentanze di genere (art. 1 co. 71 L. 7 Aprile 2014, nr. 56).

Posto a conoscenza della circostanza, l'ufficio Elettorale deliberava comunque di ammettere alle elezioni la "Lista Civica per Gafforelli Presidente", affermando la corretta composizione della stessa in base a un criterio aritmetico di arrotondamento, sicchè la competizione elettorale si svolgeva il 31.10.2018 alla presenza anche della lista citata.

Al termine dello scrutinio l'Ufficio elettorale proclamava eletto Presidente della Provincia di Bergamo il candidato Gianfranco Gafforelli con un totale di 36.687 voti ponderati. Quanto alla lista "Civici Popolari indipendenti per Bergamo", il sig. Colletta Alessandro risultava quarto (primo non eletto) avendo conseguito 1.991 voti ponderati (Cocchi 3.514, Valois 3.150, Seghezzi 2.184, Colletta 1.991, Bellini 1.869, Carminati 1.381, Molinari 565, Di Vita 372, Crespi 120, Nava 10, Longhi 0, Sovergnini 0).

Il sig. Colletti proponeva ricorso al TAR Lombardia, Sezione di Brescia.

Il TAR definitivamente pronunciando sul ricorso, così disponeva:

“- estromette dal giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo e l'Ufficio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e il rinnovo del Consiglio Provinciale;

- dichiara irricevibili, giusta quanto in motivazione indicato al punto 4.2, gli atti di costituzione in giudizio dei sigg. Savoldelli Stefano e Moretti Paolo;

- respinge il gravame

- ordina la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive individuate in parte motiva al punto 4.1.

Spese compensate”.

Il sig. Colletta Alessandro ha proposto appello.

Nel giudizio si è costituita la Provincia di Bergamo. La stessa ha eccepito l'irricevibilità dell'appello per tardiva proposizione e, in ogni caso, ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.

Si è costituito anche il controinteressato Savoldelli Stefano. Quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale per il capo della sentenza che ha dichiarato tardiva la propria costituzione in giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27 Giugno 2019.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello sia tardivo.

La Provincia di Bergamo ha fornito prova della rituale notifica della sentenza a tutte le parti evocate nel giudizio di primo grado compreso il ricorrente, odierno appellante, in data 18/01/2019 a mezzo PEC nel domicilio eletto con il ricorso introduttivo presso l'Avv. Alice Arnoldi, precedente difensore dell'appellante, con Studio in Capriate San Gervasio, via Bizzarri, n. 24.

A mente dell'art. 131 c.p.a. comma 1 *“L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune”*.

La norma dev'essere intesa alla luce della speciale legittimazione popolare in materia elettorale, sussistente anche in appello, ed è utile, nella specie, a garantire un *dies a quo* certo a coloro, candidati o elettori, che non essendo stati parti del giudizio di prime cure, apprendono del relativo esito solo a seguito della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.

Per coloro che sono stati parte del giudizio, il termine non può che decorrere dal giorno della notificazione della sentenza, alla luce del principio generale di cui all'art 92 comma 1 c.p.a..

Il riferimento contenuto nella norma di cui all'art. 131 c.p.a. cit., a *“coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica”* serve a sottolineare che il termine breve legato alla notificazione non si estende oltre le parti chiamate in giudizio, le sole a poter essere destinatarie della notificazione, ex art. 92 comma 1 c.p.a.

Nel caso di specie non v'è dubbio alcuno che l'appellante sia stato parte del primo giudizio, per averlo introdotto, nonché destinatario della notificazione della sentenza in data 18/01/2019. E' altresì pacifico che l'appello è stato notificato alla Provincia di Bergamo il 20/02/2019, ossia oltre il termine dei 20 giorni.

Non può accedersi alla richiesta di rimessione in termini, pur avanzata dall'appellante.

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria, 2 dicembre 2010 n. 3, *“l'art. 37 c. proc. amm., nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti richiamato dall'art. 2, comma 1, dello stesso codice, sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale”*. Nel caso di specie la norma non si presta ad equivoci e anzi è espressione del principio generale di cui all'art. 92 comma 1 c.p.a., cit.

In conclusione l'appello dev'essere dichiarato irricevibile.

Avuto riguardo alla peculiarità e novità delle questioni appare comunque equo compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO